

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A – A2 ELITE – A2 – B MASCHILE, SERIE A E B FEMMINILE E UNDER 19 MASCHILE E PER LE FASI NAZIONALI DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE, ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle gare della Fase di Qualificazione della Coppa Italia di Serie A – A2 Elite – A2 – B Maschile, Serie A e B Femminile e Under 19 Maschile e per le Fasi Nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che il Calendario di dette gare impone la necessità del provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti, al fine di consentire la disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, lett. b), 67 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati dalla data del presente comunicato sino al termine delle gare sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza presso il Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente alla controparte, unitamente al contributo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo

con atto da trasmettere alla società ricorrente in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso;

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva come di seguito indicato:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello della pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato entro tre giorni pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero entro tre giorni dalla ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato entro due giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 7 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato entro un giorno prima della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro cinque giorni dalla adozione del dispositivo.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec, nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina